



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
 Polizia Amministrativa e Sociale
 Protocollo : 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5
 Data: 01/04/2015 Classifica: XV.H.MASS(53)5



UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
 PREFETTURA DI BOZZARATO MOD. Q.p.s.c.
 01 APR. 2015
 ARRIVO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile: - Indicazioni operative e gestione delle scorte.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	AOSTA
<i>Servizio Affari di Prefettura</i>	LORO SEDI
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	
Via M. Carucci, 71, 00143	ROMA

Come è noto, l'art. 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante "Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile", prevede, a decorrere dal 5 aprile 2015, un sistema di raccolta dati per gli esplosivi medesimi, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilità di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso.

Al riguardo, a seguito di quanto emerso nel corso di ripetuti incontri con i rappresentanti del comparto economico interessato e con le associazioni di categoria e d'intesa con i medesimi, si rappresenta che, nelle more dell'adozione del sistema informatico di raccolta dati previsto al comma 1 del citato art. 3, e nell'esigenza di garantire, a decorrere dalla data suindicata, quanto previsto dalla richiamata normativa, ogni impresa procederà, mediante un proprio sistema, anche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

informatico, alla rilevazione e conservazione dei dati sulla tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Attraverso il sistema adottato le imprese dovranno essere in grado di fornire, alle Autorità che ne facciano richiesta, informazioni sull'identificazione univoca dei prodotti esplosivi commercializzati o comunque detenuti e la pronta ed inequivocabile individuazione di coloro che ne hanno avuto possesso.

In particolare, il sistema di raccolta delle imprese dovrà assicurare la tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e per l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, dal momento in cui l'impresa che compie la registrazione ne entra in possesso, o custodia, fino al trasferimento ad altra impresa, o al suo impiego.

Si ricorda, al riguardo, che è considerato impiego la distruzione o l'utilizzo per brillamento dell'esplosivo, nonché la destinazione di un esplosivo alla fabbricazione di un prodotto per il quale non è prevista la tracciabilità a norma del decreto legislativo n. 8/2010, quale, ad esempio, la realizzazione di una munizione o di un articolo pirotecnico mediante l'utilizzo della polvere nera.

Ne deriva che si dovrà assicurare la tracciabilità anche della polvere per la ricarica, fino al momento in cui essa viene, dalle imprese, confezionata in cartucce per le armi da fuoco oppure della polvere pirica fino al suo confezionamento in articoli pirotecnici. In tali casi, l'impresa è tenuta a mantenere il dato di tracciabilità per la parte dell'esplosivo detenuto e non ancora utilizzato.

Ciò premesso, si rappresenta che, entro il 5 aprile 2015, ogni impresa dovrà comunicare alla Prefettura - U.T.G. territorialmente competente, di:

- aver proceduto alla verifica del proprio sistema di raccolta dei dati, finalizzata ad attestare l'efficacia e la qualità dei dati registrati;
- aver adottato idonee procedure per la protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentale o dolosa;
- aver predisposto il sistema affinché assicuri la conservazione dei dati raccolti per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui l'impresa debba cessare l'attività.
- procedere alla verifica periodica del proprio sistema di raccolta dei dati, finalizzata ad attestare l'efficacia e la qualità dei dati registrati;

Le informazioni di tracciabilità, relative alle movimentazioni in entrata e/o in uscita di ogni singolo esplosivo commercializzato, debbono essere trascritte su di un supporto cartaceo, attraverso stampa elettronica giornaliera od annotazione manuale, sul registro di P.S. di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S..

Tale adempimento è assicurato mediante indicazione del riferimento, per ciascuna movimentazione, al corrispondente Documento di Trasporto previsto dal D.P.R. 472 del 14/08/1990, sul quale sono riportati i codici identificativi univoci dei singoli prodotti. L'originale del Documento di Trasporto deve essere conservato dall'impresa per un periodo di dieci anni dalla data della movimentazione cui il documento stesso si riferisce.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Si rappresenta, inoltre, che, nel caso in cui la movimentazione degli esplosivi avvenga fra imprese che utilizzano un sistema informatizzato per la registrazione dei dati di tracciabilità, all'atto della movimentazione stessa l'impresa cedente dovrà trasmettere all'impresa cessionaria il dato elettronico standardizzato, contenente tutte le informazioni utili ai fini dell'identificazione e la tracciabilità.

Nel caso in cui, invece, la movimentazione di esplosivi riguardi, nei quantitativi previsti dalla legge, una cessione a privati in possesso delle previste autorizzazioni, la raccolta del dato finale di tracciabilità dovrà avvenire mediante un'annotazione sul registro di P.S. contenente, oltre quanto già stabilito dalla legge, il codice univoco di tracciabilità del prodotto ceduto.

Da ultimo, si fa presente che anche le imprese del luogo di deposito temporaneo dell'esplosivo, prima del brillamento *in loco*, debbono garantire la messa in atto di un sistema di raccolta dei dati per la tracciabilità, procedendo alla trascrizione delle informazioni sul citato registro ex art. 55 T.U.L.P.S, ivi comprese le informazioni relative alla persona alla quale l'esplosivo medesimo è stato consegnato per il relativo utilizzo.

In relazione agli obblighi di marcatura mediante identificazione univoca degli esplosivi per uso civile previsti dal d. lgs. n. 8/2010, il comparto di settore e le associazioni di categoria hanno chiesto chiarimenti in ordine ai prodotti che, poiché fabbricati o importati prima del 4 settembre 2013 (data a partire dalla quale il d. lgs. n. 8/2010, come modificato dall'art. 29, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 29, ha previsto tale adempimento) non sono stati etichettati in conformità al modello previsto dall'Allegato 1 dello stesso d. lgs..

Al riguardo, considerato che la richiamata normativa nulla dispone in ordine allo smaltimento delle giacenze di tali prodotti e tenuto conto delle rigorose indicazioni ricevute dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di contemperare le esigenze di identificazione univoca e tracciabilità con quelle del comparto di settore, si rappresenta quanto segue.

- A) Gli stabilimenti per i quali il Ministero dell'Interno ha rilasciato, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d. lgs. n. 8/2010, un codice identificativo del sito, che hanno in giacenza esplosivi per uso civile sprovvisti della marcatura, dovranno procedere a tale adempimento entro il 5 aprile 2015, etichettando detti prodotti con il proprio codice univoco in conformità al citato Allegato 1, salvo i casi di esclusione espressamente indicati dallo stesso decreto legislativo n. 8/2010.
- B) I medesimi stabilimenti, ove non concludano la procedura di etichettatura dei richiamati prodotti nel termine del 5 aprile 2015, dovranno, per quelli non etichettati, procedere a tale adempimento entro il 4 ottobre 2015, ferma restando l'impossibilità della relativa movimentazione fino all'avvenuta etichettatura. Inoltre, nel caso di esplosivi non etichettati consistenti in polvere per la ricarica delle munizioni per armi da fuoco o in polvere pirica per la fabbricazione di articoli pirotecnici direttamente nel sito medesimo, gli stessi dovranno essere impiegati, per tali scopi, entro la medesima data del 4 ottobre 2015.
- C) I distributori, ivi compresi gli esercizi di minuta vendita di esplosivi, privi del codice univoco del sito rilasciato dal Ministero dell'interno e, pertanto, non in grado di poter



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

direttamente etichettare i prodotti (che, senza etichetta, non possono essere movimentati), dovranno provvedere al relativo smaltimento entro il 5 aprile 2015, salva la possibilità, nell'ambito della filiera commerciale ed entro lo stesso termine, di farne effettuare l'etichettatura conforme.

Inoltre, in relazione alle ipotesi sub B) e C), le imprese dovranno procedere all'inventario delle singole unità elementari e dei quantitativi complessivi, contenente tutte le informazioni sugli esplosivi, comprese le informazioni sulla denominazione dei prodotti, sul loro assortimento, sul contenuto esplosivo netto (NEC) dei prodotti e sulla consistenza logistica distinta per confezionamento (es. se contenuti in pallets o altro).

L'inventario in parola deve essere trasmesso, entro e non oltre il 5 aprile 2015, alla Prefettura – U.T.G. competente.

Gli esplosivi di cui alle ipotesi sub B), ultimo periodo e C), ove non impiegati o smaltiti nei termini ivi richiamati, dovranno essere distrutti, salvo i casi in cui gli esplosivi medesimi siano, entro gli stessi termini, autorizzati all'esportazione (o ne sia stata presentata relativa istanza) verso Paesi non aderenti all'Unione europea, secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 8/2010.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione della presente circolare, nei modi ritenuti più opportuni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

Marco Valentini

/gn-gp

[Handwritten signature]